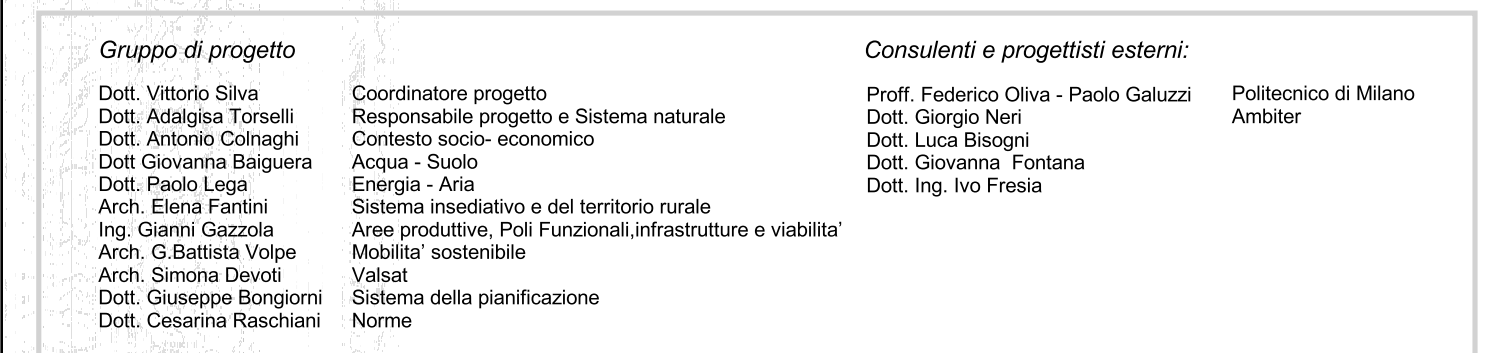
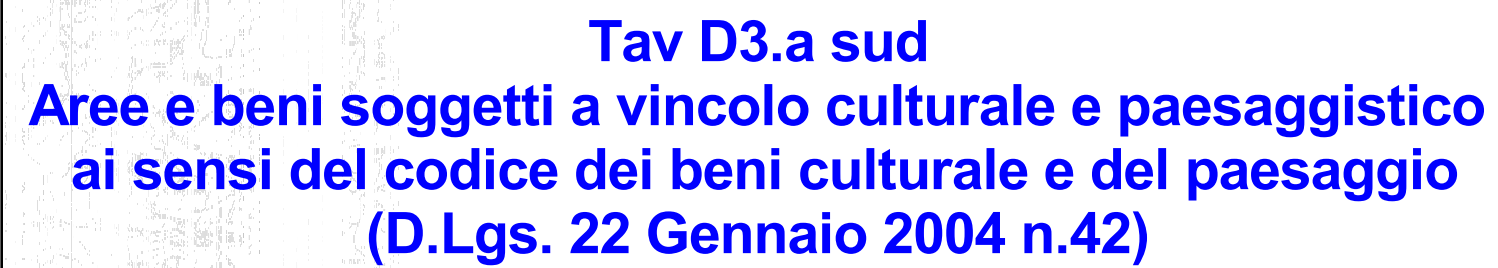




BENI ARCHITETTONICI (art.10 commi 1, 3 e 4 e art.11 comma 1)

BENI ARCHEOLOGICI (art.10 commi 1 e 3)

**BENI PAESAGGISTICI SOTTOPOSTI ALLE DISPOSIZIONI DI TUTELA DEL
D.Lgs.42/2004 - Parte Terza**

IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
Ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti ai sensi dell'art.136

*** BELLEZZE INDIVIDUE** (art.16 commi 1 lettera. e b.)
1p Sono bellezze individue:

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del Codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

BELLEZZE D'INSIEME (art.136 comma 1 lettere c. e d.)
Sono bellezze d'insieme:
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ivi compresi i centri storici e le zone di interesse archeologico;
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, ai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze

ALTRE AREE TUTELATE ¹
Ambiti tutelati ai sensi dell'art.142

1L **TERRITORI CONTERMINI AI LAGHI** (art.142 comma 1 lettera b.)
Sulla tavola sono individuati i laghi ma oggetto della tutela sono i territori ad essi contermini compresi in una fascia

Sono considerati come laghi:

- gli specchi d'acqua che, indipendentemente dalla dimensione e dall'origine, naturale o artificiale, sono individuabili attraverso un toponimo o di cui è riconosciuta l'importanza;
- gli specchi d'acqua che, al di là della loro denominazione, possiedono le caratteristiche fisiche dei laghi in quanto si configurano come "specchi d'acqua a carattere permanente"

FIUMI, TORRENTI E CORSI D'ACQUA PUBBLICI E RELATIVE SPONDE O PIEDI DEGLI ARGINI
(art.142 comma 1 lettera c.)

Sulla tavola sono individuati i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, oltre agli stessi corsi d'acqua sono tutelate le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. La fascia è individuata a partire dal piede esterno dell'argine; per il F. Po la fascia è misurata dall'argine maestro e, dove questo è assente è soggetta a tutela paesaggistica l'intera area golenale.

FIUMI, TORRENTI E CORSI D'ACQUA PUBBLICI DICHIARATI IRRILEVANTI AI FINI PAESAGGISTICI

Non sono assoggettati a vincolo paesaggistico quei corsi d'acqua, o parte degli stessi, che, ai sensi dell'art.142 comma 3 siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici ed inclusi in apposito elenco individuato dalla Regione Emilia-Romagna con la deliberazione della Giunta regionale n. 2531 del 2000 e per i quali la Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio dell'Emilia non ha riconfermato il vincolo.

TERRITORI AL DISOPRA DEI 1200 METRI (art. 142 comma 1 lettera d.)
Montagne per la parte eccedenti 1.200 metri sul livello del mare.
Vengono individuati come beni soggetti a vincolo paesaggistico i territori definiti come "Limite storico all'insediamento umano stabile" sulle tav. A1 del P.T.C.P. 2000.

PARCHI E RISERVE NAZIONALI E REGIONALI (art.142 comma 1 lettera f.)
 Parchi e riserve nazionali-regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi. Il territorio provinciale è interessato da:
 - Parco Fluviale Regionale dello Stivone istituito in base alla Legge regionale 2 aprile 1988, n.11, il cui Piano Territoriale del Parco è stato adottato dalla Provincia di Piacenza con atto C.C. n.12/4 del 10.02.1992;
 - Riserva Naturale Geologica del Piacenziano istituita con atto del C.R. n.2328 del 15.02.1995.

TERRITORI COPERTI DA FORESTE E DA BOSCHI (art.142 comma 1 lettera g.)
Il vincolo paesaggistico riguarda i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'art.2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.227.

Sviluppo a scala maggiore - All. D3.1 (T)

Limiti amministrativi

1 : Non sono rappresentate le seguenti aree tutelate ai sensi del D.Lgs.42/2004 art.142 comma 1:

- territori costieri (lettera a.), aree al di sopra dei 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina(lettera d.), ghiacciai (lettera e.), zone umide (lettera i.) e vulcani (lettera l.) in quanto non presenti nel territorio della provincia di Piacenza;
- aree assegnate a università agrarie e zone gravate da usi civici (lettera h.) relativamente alle quali attualmente si conoscono solo i Comuni per i quali si dispone dei "Decreti Commissariali di Inesistenza di beni di uso civico".